



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2017, proposto da:

Rocco Agostino, Rocco Agostino, Fabio Borrelli, Polidoro Cafaro, Maria Carotenuto, Clemente, Casoria, Vincenzo Cuccaro, Gianfranco De Iorio, Carlo Della Volpe, Antonio Di Caprio, Nicola Di Franco, Alfonso Esposito, Raffaele Matrone, Gianluca Mascolo, Ciro A Morlino, Salvatore Nicoletti, Filippo Nicotra, Salvatore Nuzzo, Giuseppe Pascarella, Annibale Pecchia, Vincenzo Pellecchia, Emiliano Savarese, Roberto Spina, Giovanni Suppa, Francesco Troise, Massimo Trotta, Giuseppe Viggiano, Alfonso Vitagliano, Giuseppe Zampella, Ivano Zeppa, rappresentati e difesi dall'avvocato Adele Ferraro, con domicilio eletto presso lo studio Anita Tagliatela in Napoli, via Toledo 256;

contro

Scuola di Commissariato di Maddaloni, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione:

della nota prot. n. M _DE25677 Cod. Id. G3.1 Ind. Cl 5.9.2 a firma del Capo di Stato Maggiore in s.v. Ten. Col. Com. Michele Gardali, notificato il 9 marzo 2017;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al pagamento del compenso forfettario di impiego per i
servizi espletati;
e per la conseguente condanna
dell'amministrazione intimata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma
dovuta e accertata in giudizio, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,
dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Rosalia
Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alla camera di consiglio del 27 giugno 2017 è stato dato avviso alla
difesa dei ricorrenti – come da verbale – del fatto che:

a) la procura alle liti non è conforme alle regole PAT, in quanto l'asseverazione di
conformità, contenuta in documento informatico separato, è priva di firma
digitale;

b) anche l'asseverazione di conformità contenuta negli atti relativi alla notificazione
del ricorso è priva di firma digitale;

Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (IV, sent. n. 1541 del 4
aprile 2017), cui il Collegio aderisce, circa la natura di irregolarità delle violazioni
delle regole del PAT e le conseguenze alle stesse ricollegabili, alla stessa rinviandosi
in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3/2 c.p.a. (si veda anche,
conforme, TAR Calabria – sede di Reggio Calabria, n. 69/2017);

Ritenuto di dovere pertanto assegnare ai ricorrenti il termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44/2 c.p.a., degli atti che il Collegio, secondo l'orientamento seguito, ritiene irregolari per le ragioni su specificate;

Considerato altresì che, dopo il passaggio in decisione della causa, sono emersi seri dubbi circa l'ammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso non risulta notificato all'Avvocatura dello Stato competente bensì all'amministrazione presso la sua sede;

Ritenuto, pertanto, che, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti possono depositare una memoria vertente sull'unica questione sopra indicata, ai sensi dell'art. 73/3 c.p.a.;

Ritenuto di dover rinviare l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 25 luglio 2017;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) assegna ai ricorrenti il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione di cui in motivazione; entro il medesimo termine con la medesima decorrenza essi potranno depositare una memoria sulla questione pure in motivazione specificata.

Rinvia l'ulteriore trattazione della lite cautelare alla camera di consiglio del 25 luglio 2017.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO